

**Determinazione del Direttore del Dipartimento
Ambiente e Vigilanza Ambientale**

N. 346-11342/2019

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto di *“Ampliamento allevamento suinicolo”*
COMUNE: Riva Presso Chieri
PROPONENTE: Società Agricola Bosco Cascina San Grato s.s.
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Direttore del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale

Premesso che:

- in data 16/07/2019 la Società Agricola Bosco Cascina San Grato s.s. (di seguito denominata proponente) - Con Sede Legale in Pralormo (TO), Strada della Riviera n. 2 e Partita IVA 09901630013 - ha presentato domanda di avvio alla fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e smi *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”* ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e smi, relativamente al progetto di *“Ampliamento allevamento suinicolo”* in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 17 *“impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: b) 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg)”* dell'Allegato A2 della l.r. 40/98 e smi;
- con nota prot. n. 69632 del 12/08/2019, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per il medesimo progetto il proponente sempre in data 16/07/2019 ha presentato istanza per il rilascio dell'AIA ai sensi dell'art. 29-ter del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- in ottemperanza al principio della semplificazione amministrativa le istruttorie relative ai procedimenti di verifica di VIA e di rilascio dell'AIA sono state integrate in un'unica data di Conferenza dei Servizi svoltasi in data 02/10/2019;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.;
- l'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;

Rilevato che:

- l'area oggetto dell'intervento si trova in Comune di Chieri in località Cascina Cassarotto n. 25;
- ad oggi il sito produttivo è costituito da un allevamento di suini all'ingrasso (30 – 160 kg) autorizzato per una consistenza massima di 1850 capi, un post svezzamento (7 – 30 Kg) da 600 suinetti ed un ed una scofaia da 450 posti;
- scrofaia e post svezzamento sono state progettate in conformità alle BAT di settore; nel 2018 la porcilaia da ingrasso esistente è stata ristrutturata con inserimento del vacuum system per la rimozione dei liquami;
- il progetto prevede la realizzazione di una nuova porcilaia per l'ingrasso dei suini con 1440 posti e la realizzazione di una nuova vasca per lo stoccaggio dei liquami;
- a seguito della realizzazione delle nuova porcilaia da ingrasso il proponente intende unificare le strutture del post svezzamento e dell'ingrasso esistente in un unico sito produttivo da autorizzarsi in AIA mantenendo distinta la scrofaia, autorizzata mediante AUA, di fatto indipendente sia per impianti tecnici che per lo stoccaggio dei liquami;

Considerato che:

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

- come già evidenziato, il proponente in data 16/07/2019 ha presentato istanza per il rilascio dell'AIA ai sensi dell'art. 29-ter del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i (*categoria AIA 6.6. Allevamento intensivo di pollame o di suini: b*) con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg);
- in ottemperanza al principio della semplificazione amministrativa le istruttorie relative ai procedimenti di verifica di VIA e di rilascio dell'AIA sono state integrate in un'unica data di Conferenza dei Servizi svoltasi in data 02/10/2019;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale

Pianificazione Comunale

- l'area oggetto dell'intervento:
 - è classificata dal vigente PRGC in zona "Area agricola produttiva";
 - in classe I (*pericolosità geomorfologica tale da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche*) della carta di sintesi Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica;
 - in classe III (*aree di tipo misto*) del piano di classificazione acustica;

Vincoli

- l'area oggetto dell'intervento non è soggetta ad alcun vincolo di tipo ambientale e/o territoriale;

3. dal punto di vista progettuale e ambientale

- le informazioni fornite hanno consentito di svolgere considerazioni di dettaglio e di valutare in maniera adeguata gli aspetti generali dell'intervento proposto e gli impatti derivanti dall'intervento;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell'allevamento in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali adottati;

- dal punto di vista dell'inquadramento territoriale l'area vasta in cui si inserisce l'intervento è fondamentalmente vocata all'agricoltura;
- per l'allevamento in questione, così come anche per gli altri allevamenti presenti nell'area, non sono mai state segnalate criticità per quanto riguarda fenomeni di molestie olfattive così come confermato dai referenti di ARPA, ASL e Comune in sede di conferenza dei servizi;
- sono ancora necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono ulteriormente migliorare le prestazioni ambientali dell'allevamento, già richieste con nota prot. n. 85622 del 10/10/2019, di cui dovrà essere dato riscontro da parte del proponente nell'ambito del proseguo della procedura di AIA;

Gestione effluenti zootecnici

- l'azienda è soggetta alle applicazioni del DPGR n. 10/R del 29 ottobre 2007 e s.m.i. "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" in cui è disciplinato il carico di azoto ammesso ed i divieti spaziali e temporali di distribuzione degli effluenti zootecnici;
- le dimensioni degli stoccaggi, nonché i terreni a disposizione per gli spandimenti agronomici, appaiono sufficienti per una gestione potenzialmente corretta dell'allevamento (stoccaggio a 180 giorni e rispetto dei limiti del carico di azoto in campo);
- appare potenzialmente verificata la rispondenza di quanto stabilito dall'art. 29, comma 3 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2) ovvero "In tutti i casi non sono considerati utili, al fine dell'utilizzo agronomico di reflui non palabili, terreni che abbiano una distanza di trasporto superiore ai 15 km dal sito di stoccaggio" al fine di evitare la frammentazione e la lontananza di alcuni terreni dal centro aziendale che potrebbe comportare, qualora non tutti i terreni fossero effettivamente utilizzati, il non rispetto dei limiti del carico di azoto al campo; in sede di rilascio dell'AIA, come da richiesta di integrazioni, verrà verificato che anche le nuove particelle in asservimento risultino sufficientemente accorpate e prossime all'allevamento;

Gestione acque meteoriche e reflui

- non è prevista la produzione di reflui industriali;
- per i reflui domestici, previo trattamento, è previsto lo scarico in strati superficiali del suolo;
- in sede di rilascio dell'AIA verrà verificato il sistema di trattamento e smaltimento proposto a seguito della richiesta di adeguamento dello stesso alle caratteristiche dello scarico;
- si ritengono condivisibili le modalità operative e gestionali previste nel "disciplinare" di cui al D.P.G.R. n. 1/R del 20/02/2006 e s.m.i. finalizzate alla prevenzione della contaminazione delle acque meteoriche;

Emissioni in atmosfera

- nel caso di allevamenti, caratterizzati dalla presenza di sole emissioni diffuse e fugitive, risulta molto complicato caratterizzare in modo adeguato il quadro emissivo da inserire in un modello matematico di dispersione degli odori. L'incertezza dei dati di input associata alle approssimazioni ed all'incertezza propria del modello matematico utilizzato porterebbero dunque a risultati poco rappresentativi delle ricadute sul territorio;

- relativamente a tale aspetto la progettazione ha dato evidenza dell'applicazione delle BAT e di modalità operative/gestionali finalizzate a mitigare il più possibile l'impatto odorigeno verso l'esterno, che in impianti di questo genere è comunque intrinseco all'attività stessa ;
- l'istruttoria è stata dunque condotta in linea con quanto evidenziato nella Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 13-4554 "L.R. 43/2000 - Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno" in cui viene evidenziato che "L'Autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, nell'ambito dell'istruttoria tecnicoamministrativa prevista dalla normativa vigente, valuta la caratterizzazione delle emissioni odorigene proposta dall'istante, nonché la necessità di formulare prescrizioni specifiche per il contenimento delle emissioni odorigene con riferimento a quanto riportato nelle presenti Linee Guida e verifica sulla base delle Migliori Tecniche Disponibili l'adeguatezza degli accorgimenti tecnici e gestionali messi in atto per evitare o ridurre le emissioni odorigene derivanti dall'esercizio dell'attività";
- si prende atto del parere favorevole della commissione igienico edilizia del Comune di Riva presso Chieri del 29/08/2019 condizionato alla realizzazione della piantumazione con alberi di almeno 3 m di altezza ed integrazione delle piantumazioni esistenti. Tale prescrizione è in linea con quanto indicato nella BAT 13 per mitigare l'impatto odorigeno ovvero "collocamento efficace di barriere esterne per creare turbolenze nel flusso d'aria in uscita (per esempio vegetazione)";
- rispetto ad eventuali problematiche legate allo sviluppo di odori molesti, occorre comunque tener conto del contesto a carattere prevalentemente agricolo del territorio circostante;
- in caso di insorgenza di eventuali problematiche in tal senso il proponente si è dato disponibile all'applicazione della BAT 12 (predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale un piano di gestione degli odori) e all'attivazione del Tavolo di Confronto di cui all'allegato 1 della già citata Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 13-4554 "L.R. 43/2000;

Rumore

- è stata presentata una relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004 "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico" dalla quale non emergono criticità in merito;

Viabilità

- l'incremento del traffico indotto dall'attività si ritiene compatibile con la viabilità interessata nel complesso funzionale al trasferimento da e verso l'area oggetto dell'intervento, e non dovrebbe determinare criticità rilevanti;

Ritenuto che:

- l'istruttoria svolta ha evidenziato che le informazioni fornite hanno consentito di svolgere considerazioni di dettaglio e di valutare in maniera adeguata gli aspetti generali dell'intervento proposto e gli impatti derivanti dall'intervento;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore;
- sono ancora necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono ulteriormente migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, già richieste con nota prot. n. 85622 del 10/10/2019, di cui dovrà essere dato riscontro da parte del proponente nell'ambito

della procedura di AIA;

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente;
- rispetto ad eventuali problematiche legate allo sviluppo di odori molesti, occorre comunque tener conto del contesto a carattere prevalentemente agricolo del territorio circostante;
-

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e smi, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 16/07/2019 ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione eventualmente previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente dovrà essere sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino;

Adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter di approvazione del progetto:

Autorizzazione Integrata Ambientale

- dare evidenza di quanto già richiesto con nota prot. n. 85622 del 10/10/2019;

Adempimenti

- dovrà essere comunicato al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino e all'ARPA Piemonte la data di avvio e conclusione dei lavori;
- dovrà essere comunicato al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino e all'ARPA Piemonte la data di entrata in esercizio dell'impianto secondo le previsioni di progetto;

Visti:

- il verbale della conferenza dei servizi del 02/10/2019;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi

dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e s.m.i, il progetto di "Ampliamento allevamento suinicolo" presentato in data 16/07/2019 dalla Società Agricola Bosco Cascina San Grato s.s. - Con Sede Legale in Pralormo (TO), Strada della Riviera n. 2 e Partita IVA 09901630013 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto sopra specificato.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 22 ottobre 2019

Il Direttore del Dipartimento
Ambiente e Vigilanza Ambientale
Dott. Guglielmo Filippini